

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA  
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
MATERIALI DI RIFERIMENTO STANDARD PER LA DURATA DI MESI 48  
CIG ACCORDO QUADRO 9961210A87**

**QUESITI PERVENUTI IN DATA 11.10.2023**

**QUESITO 1**

premesso che in Tabella Specifiche Tecniche posizione 5, laddove è indicato una marca o un codice con la dicitura "tipo o equivalente" è data la possibilità di offrire un prodotto per caratteristiche tecniche di altra marca e altro codice, sottoponiamo il seguente quesito:

**Capitolato tecnico art. 2 "requisito di confezionamento" voce 19**

Confermate che è possibile offrire un prodotto di marca e codice diverso, ma che sia anche di altro confezionamento indipendentemente dal confezionamento minimo e massimo ammesso?

Se confermato, resta inteso che il "check di controllo" presente nella colonna "M" dell'Allegato 4 Dettaglio tecnico economico" risulterà "no" in rosso e non sarà oggetto di esclusione del prodotto dalla valutazione tecnica.

**Capitolato tecnico art. 2 "requisito di confezionamento" voce 20**

Quanto indicato è inteso come prodotto "Originale"?

Anche qui valgono quindi le stesse considerazioni del confezionamento sopra?

**RISPOSTA QUESITO 1**

I prodotti devono essere sempre del tipo o equivalente oppure originale indicato nella descrizione non un prodotto qualsiasi.

Con la frase *indipendentemente dal confezionamento minimo o massimo ammesso* si intende, la non applicazione del range di confezionamento, per cui il Concorrente dovrà offrire prodotti aventi il confezionamento indicato nella descrizione che sarà vincolante

Si precisa che, eventuali NO in rosso nella colonna M in merito al confezionamento, non saranno oggetto di esclusione, in quanto si andrà a verificare che il codice prodotto offerto (colonna I) si affettivamente quello richiesto.

**QUESITO 2**

**Art 4 Disciplinare di gara Graduatoria voce 4.2**

in base a quanto sopra esposto e se vengono confermate le domande, significa che se si offre un confezionamento da "X unità di misura" la cui "X" è maggiore rispetto a chi offre un confezionamento inferiore "Y", il prezzo a unità di misura risulterà particolarmente vantaggioso per la S.A. - Confermate quindi che l'aggiudicazione NON SARA' fatta per prezzo a Unità di Misura (dato da esprimere nell'Allegato 4) ma per confezione?

In caso affermativo, si prega di modificare il primo punto dell'art. 4.2 del Disciplinare.

**RISPOSTA QUESITO 2**

Il quesito non è applicabile viste le risposte ai quesiti precedenti. Si conferma il criterio di aggiudicazione come indicato all'art. 4.2 del disciplinare di gara ossia: prezzo più basso per unità di misura

### **QUESITO 3**

#### **Capitolato tecnico art. 2 “specifiche tecniche” voce 11**

Inteso che le miscele “Custom” si chiamano tali proprio perché nella maggior parte dei casi non sono state mai prodotte prima, ci preme rendere noto che quanto da voi richiesto non è applicabile in sede di offerta in quanto conoscere a priori se una miscela, per motivi tecnici, dovrà essere suddivisa in più sottomiscele significherebbe mandare la miscela in questione realmente in produzione in fase di offerta. Appare quindi evidente la “non applicabilità” della richiesta sia per la ovvia non fattibilità, sia perché se confermata si avvantaggerebbero l’operatore economico che non ha mai fornito in precedenza ed esprimerebbe la miscela custom realizzata come unica soluzione acquisendo un punteggio maggiore sugli altri partecipanti (cit “scelta in prima istanza”).

Pertanto chiediamo la cortese cancellazione del punto 3 dell’art. 4.2 del Disciplinare.

### **RISPOSTA QUESITO 3**

Per esigenze dei laboratori la miscela custom in soluzione unica è preferenziale rispetto alla suddivisione in più miscele.

Arpa riserva alle ditte la possibilità di suddividere il prodotto richiesto in più miscele qualora fosse necessario per motivi tecnici come previsto nel capitolato.

La fattibilità della produzione della miscela in soluzione unica o in più miscele è a carico della ditta che partecipa alla gara. Pertanto, non è possibile cancellare il punto 3 dell’art. 4.2 del Disciplinare.

### **QUESITO 4**

#### **Capitolato tecnico art. 2 “specifiche tecniche” voce 13**

Si fa notare che nell’elenco a discesa dell’Allegato 4, NON è presente la scelta “cromatografia ionica” nella colonna P “Soluzioni SSI per”; cosa bisogna indicare in questo caso?

Sempre per lo stesso argomento, nel Lotto SSI sono presenti anche altri prodotti che non sono usati con nessuno strumento nell’elenco da voi indicato; cosa bisogna indicare in questo caso?

### **RISPOSTA QUESITO 4**

Si conferma che nella colonna P non è presente la scelta “Cromatografia Ionica”, pertanto ci scusiamo per il disagio.

In questo caso, essendo indicato nella descrizione di alcuni standards per Cromatografia Ionica, l’eventuale codice prodotto offerto ha valore di autocertificazione che il codice offerto è un prodotto per cromatografia ionica.

Come previsto al punto 13 specifiche tecniche la colonna “Soluzioni SSI per” va compilata solo se nella descrizione è presente l’indicazione “soluzione per ICP-MS o ICP-ottico o AAS GF o per cromatografia ionica”.

Pertanto, per i prodotti presente nel lotto SSI che non sono utilizzati con nessuno strumento non è necessaria la compilazione.

### **QUESITO 5**

#### **Allegato 4 Dettaglio tecnico economico”**

Quando nella descrizione dei prodotti, non è indicato né “Originale” né “Tipo” ma solo il codice di una marca specifica, confermate che bisogna leggere “tipo”?

### **RISPOSTA QUESITO 5**

NO. Quando nella descrizione non è indicato né *originale tipo*, ma solo il codice di una marca specifica, è richiesto il prodotto originale e non il tipo (rientra nelle casistiche indicate nel capitolato tecnico art 2 punto 4)